

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 43 del 23 dicembre 2020

Oggetto: Convenzione, ai sensi dell' art. 23 bis, comma 7 del d. lgs. 165/2001, per l'utilizzo congiunto del direttore del Consiglio di Bacino Veronese per la copertura temporanea del posto di direttore del Consiglio di Bacino "Verona Sud". Proroga al 30.06.2021.

L'anno **Duemilaventi**, il giorno **ventitré** del mese di **dicembre**, alle ore undici e trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1437 del 17 dicembre 2020, integrata dalla nota n. 451 del 21 dicembre 2020. Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, del DPCM 22 marzo 2020, del DPCM 24 ottobre 2020, recanti disposizioni per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus COVID19, la riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene in modalità di videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei partecipanti.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del Comitato Istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Bruno Fanton	x	<input type="checkbox"/>
Marco Padovani	x	<input type="checkbox"/>
Luca Sebastiano	<input type="checkbox"/>	x
Alessandra Ravelli:	x	<input type="checkbox"/>
Denise Zoppi:	<input type="checkbox"/>	x

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton. Assume la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Ulyana Avola, responsabile del servizio affari generali del Consiglio di Bacino Veronese.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato. Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 23 dicembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lvo n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 43 del 23 dicembre 2020

Oggetto: Convenzione, ai sensi dell' art. 23 bis, comma 7 del d. lgs. 165/2001, per l'utilizzo congiunto del direttore del Consiglio di Bacino Veronese per la copertura temporanea del posto di direttore del Consiglio di Bacino "Verona Sud". Proroga al 30.06.2021.

VISTA la Legge Regionale del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che attribuisce a nuovi Enti, denominati "Consigli di bacino", le funzioni proprie delle AATO precedentemente istituite ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, e in particolare l'art. 13, comma 6 che prevede che i Consigli di bacino subentrino in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità;

VISTA la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese" (di seguito solo "Convenzione") conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 25 luglio 2019, esecutiva, che nomina il Dott. Ing. Luciano Franchini Direttore del Consiglio di Bacino Veronese;

VISTA inoltre la Legge Regionale del Veneto del 31 dicembre 2012 n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)";

CONSIDERATO che in data 1 luglio 2015 è stato istituito il Consiglio di Bacino Verona Sud afferente il servizio di gestione integrata di rifiuti urbani, in conformità all'art. 30 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed alla L. R. 52/2012, tramite una convenzione tra Enti ricadenti nel bacino territoriale denominato VERONA SUD, così come ridefinito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 10/03/2015;

RICHIAMATO l'art. 23 bis, comma 7 del D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni pubbliche, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;

ATTESO che alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento delle autonomie locali e del principio di sussidiarietà, affermato, prima dalla Legge n. 59/1997, poi dalla Riforma del titolo V della Costituzione, diventa opportuno attivare "moduli gestionali di tipo collaborativi/pattizio", sia per esercitare al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite agli enti pubblici a carattere locale, sia per erogare, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, servizi efficaci, adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio preso in considerazione;

PRESO ATTO della necessità organizzativa manifestata dal Consiglio di Bacino "Verona Sud" di affidare temporaneamente la responsabilità di Direttore dell'Ente incardinando nella struttura dell'ufficio di Bacino un Dirigente esterno, da utilizzare in

assegnazione temporanea e parziale, mediante utilizzo congiunto con l'ente di provenienza, ai sensi dell'art. 30, comma 2 *sexies*, del D.Lgs. 165/2001 ;

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 24 dell'11 giugno 2020, esecutiva, con la quale è stata approvata la "Convenzione, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, per l'utilizzo congiunto del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese per il servizio idrico integrato per la copertura temporanea del posto di Direttore del Consiglio di Bacino "Verona Sud" per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";

RICORDATO che l'accordo contenuto in predetta Convenzione prevede l'utilizzo, da parte del Consiglio di Bacino "Verona Sud", del direttore generale del Consiglio di Bacino "Veronese" Ing. Luciano Franchini (inquadro nella categoria Dirigenziale) in assegnazione temporanea e in via sperimentale per la durata di 6 (sei) mesi dall'1 luglio 2020, con possibilità di proroga previo accordo tra le parti;

VISTA la nota conservata al protocollo dell'Ente al n. 1457 del 23 dicembre 2020, con la quale il Consiglio di Bacino Verona Sud ha comunicato che il Comitato del Bacino medesimo, con provvedimento n. 17 del 21 dicembre 2020, ha deliberato di chiedere a questo Ente di prorogare la Convenzione in corso per ulteriori sei mesi, per poter continuare ad avvalersi dell'Ing. Luciano Franchini per lo svolgimento temporaneo della funzione di Direttore del Consiglio di Bacino Verona Sud;

CONSIDERATO che suddetta richiesta da parte del Consiglio di Bacino Verona Sud è dettata dalla necessità di provvedere alla copertura della funzione di Direttore nelle more del completamento della procedura di individuazione del titolare della posizione dirigenziale dell'Ente medesimo;

CONSIDERATO inoltre che l'utilizzo del Direttore di questo Ente da parte del Consiglio di Bacino Verona Sud dovrà continuare ad essere svolto senza pregiudizio per l'esercizio delle funzioni assegnate al Dirigente nell'ambito di questo Consiglio di Bacino Veronese;

VISTE le disposizioni volte a consentire la prestazione di servizio del personale a tempo indeterminato di una amministrazione presso altra amministrazione nell'interesse di quest'ultima e di entrambe nell'ottica di una comune collaborazione;

RILEVATO che in base all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tutti i casi nei quali gli enti sono tenuti ad autorizzare l'utilizzo di proprio personale da parte di altre pubbliche amministrazioni, queste rimborsano all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico del dipendente;

TENUTO CONTO che con l'utilizzo congiunto di pubblici dipendenti non si instaura un nuovo rapporto di lavoro, ma si origina una modificazione del contenuto oggettivo del rapporto che se, da un lato, determina per il dipendente l'insorgere di un vincolo di prestazioni del servizio e di dipendenza gerarchico - funzionale, dall'altro resta inalterato il vincolo di dipendenza organica con l'ente di appartenenza;

DATO ATTO inoltre che, secondo quanto stabilito nella convenzione in parola, per l'utilizzo in assegnazione temporanea del Direttore Generale Luciano Franchini, inquadro nella categoria Dirigenziale, il Consiglio di Bacino "Verona Sud" dovrà corrispondere all'Ente Consiglio di Bacino "Veronese" un importo, in ragione annua, pari al 20% del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione del dirigente,

pari a € 94.731,02 e quindi complessivi € 18.964,20 (+ oneri sociali a carico datore di lavoro) ed inoltre dovrà riconoscere al Dirigente, a titolo di integrazione del valore della retribuzione di risultato della anzidetta professionalità in conseguenza degli obiettivi attribuiti con la stipula della presente convenzione, un importo lordo pari al 25% della retribuzione di posizione di € 45.102,87, corrispondente ad € 11.275,72 su base annua (oltre al rimborso degli oneri sociali a carico datore di lavoro);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche delle modalità e di assunzione di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche delle modalità e di assunzione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del servizio competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI PROROGARE sino al 30 giugno 2021, l'accordo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 tra l'Ente Consiglio di Bacino "Veronese" il Consiglio di Bacino Verona Sud per l'utilizzo congiunto in assegnazione temporanea del direttore generale dell'Ente Consiglio di Bacino "Veronese" Ing. Luciano Franchini, inquadrato nella categoria Dirigenziale, per lo svolgimento di funzioni di direttore del Consiglio di Bacino Verona Sud.
2. DI CONFERMARE tutto quanto stabilito nella "Convenzione, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, per l'utilizzo congiunto del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese per il servizio idrico integrato per la copertura temporanea del posto di Direttore del Consiglio di Bacino Verona Sud" già approvata con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 24 dell'11 giugno 2020, esecutiva.
3. DI DARE ATTO che per l'utilizzo in assegnazione temporanea del Direttore Generale Luciano Franchini, il Consiglio di Bacino Verona Sud dovrà corrispondere all' Consiglio di Bacino "Veronese" un importo, in ragione annua, pari al 20% del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione del dirigente, pari a € 94.731,02 e quindi complessivi € 18.964,20 (+ oneri sociali a carico datore di lavoro) ed inoltre dovrà riconoscere al Dirigente, a titolo di integrazione del valore della retribuzione di risultato della anzidetta professionalità in conseguenza degli obiettivi attribuiti con la stipula della presente convenzione, un importo lordo pari al 25% della retribuzione di posizione di € 45.102,87, corrispondente ad € 11.275,72 su base annua (oltre al rimborso degli oneri sociali a carico datore di lavoro).
4. DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di garantire lo svolgimento della funzione del Direttore del Consiglio di Bacino Verona Sud senza soluzione di continuità.
5. DI DARE COMUNICAZIONE della approvazione della proroga in oggetto al Consiglio di Bacino Verona Sud.

Verona, li 23 dicembre 2020

SERVIZIO AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Ulyana Avola

f.to Bruno Fanton

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta n. 12 de 23 dicembre 2020

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Convenzione, ai sensi dell' art. 23 bis, comma 7 del d. lgs. 165/2001, per l'utilizzo congiunto del direttore del Consiglio di Bacino Veronese per la copertura temporanea del posto di direttore del Consiglio di Bacino "Verona Sud". Proroga al30.6.2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verona, li 23 dicembre 2020

Il Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Verona, li 23 dicembre 2020

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

CONVENZIONE, AI SENSI DELL' ART. 23 BIS, COMMA 7 DEL D. LGS. 165/2001, PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA COPERTURA TEMPORANEA DEL POSTO DI DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI BACINO "VERONA SUD" PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno duemilaventi, il giorno ___ del mese di _____ con il presente atto in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto

TRA

- **l'Ente CONSIGLIO DI BACINO "VERONESE" per il Servizio Idrico Integrato** rappresentato dal Presidente Bruno Fanton, nato a Cerea (VR) il 4.8.1959 domiciliato per la carica presso l'Ente Consiglio di Bacino "Veronese" per il Servizio Idrico Integrato, codice fiscale 93147450238, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 6 del 25 luglio 2019;
- **l'Ente CONSIGLIO DI BACINO "VERONA SUD" per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani** rappresentato dal Presidente Lorenzetti Graziano nato a Bonavigo il 26.4.1959, domiciliato per la carica presso l'Ente Consiglio del Bacino "Verona Sud", codice fiscale 93264700233, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo, in esecuzione della Deliberazione del Comitato di Bacino n. ___ del _____

Richiamata la richiesta del Consiglio di Bacino "Verona Sud" prot. 398 in data 27 maggio 2020 tendente ad ottenere la collaborazione in forma di utilizzo congiunto del Direttore Generale del Consiglio di Bacino "Veronese" per la copertura temporanea del posto di Direttore del consiglio di Bacino "Verona Sud";

Richiamato l'art. 23 bis, comma 7 del D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni pubbliche, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;

Atteso che alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento delle autonomie locali e del principio di sussidiarietà, affermato, prima dalla Legge n. 59/1997, poi dalla Riforma del titolo V della Costituzione, diventa opportuno attivare " moduli gestionali di tipo collaborativi/pattizio", sia per esercitare al meglio le funzioni amministrative che sono state attribuite agli enti pubblici a carattere locale, sia per erogare, avvalendosi di idonee professionalità, formate e specializzate, servizi efficaci, adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio preso in considerazione;

Dato atto che l'aumento della domanda di servizi in un contesto di grave crisi economica e la necessità di risorse umane e strumentali innovative, di adeguata e costante formazione/specializzazione, spinge nella direzione di pensare e progettare

“nuovi moduli gestionali”, tra i quali forme di intese di collaborazione di tipo pattizio, per giungere, se i risultati attesi saranno soddisfacenti, anche ad eventuali forme di “gestioni associate” o di tipo “convenzionale”, tenendo conto in particolare:

- a) della corresponsabilità dei diversi livelli di governo nella gestione del sistema;
- b) lo sviluppo di una collaborazione avanzata;

Considerata l’indifferibile ed urgente necessità organizzativa del Consiglio di Bacino “Verona Sud” di affidare temporaneamente la responsabilità di Direttore dell’Ente incardinando nella struttura dell’ufficio di Bacino un Dirigente esterno, da utilizzare in assegnazione temporanea e parziale, mediante utilizzo congiunto con l’ente di provenienza, ai sensi dell’art. 30, comma 2 *sexies*, del D.Lgs. 165/2001 ;

Atteso che dopo opportuni contatti avuti tra l’Ente Consiglio di Bacino “Verona Sud” e l’Ente Consiglio di Bacino “Veronese” per il Servizio Idrico Integrato si è concordato per l’utilizzo in assegnazione temporanea e in via sperimentale per la durata di 6 (sei) mesi dall’ 1 luglio 2020, eventualmente rinnovabile, del direttore generale del Consiglio di Bacino “Veronese” Ing. Luciano Franchini, inquadrato nella categoria Dirigenziale;

Atteso che l’utilizzo dovrà essere svolto senza pregiudizio per l’esercizio delle funzioni assegnate al citato Dirigente nell’ambito dell’Ente Consiglio di Bacino “Veronese”;

Viste le disposizioni volte a consentire la prestazione di servizio del personale a tempo indeterminato di una amministrazione presso altra amministrazione nell’interesse di quest’ultima e di entrambe nell’ottica di una comune collaborazione;

Rilevato che in base all’art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tutti i casi nei quali gli enti sono tenuti ad autorizzare l’utilizzo di proprio personale da parte di altre pubbliche amministrazioni, queste rimborsano all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento economico del dipendente;

Tenuto conto che con l’utilizzo congiunto di pubblici dipendenti non si instaura un nuovo rapporto di lavoro, ma si origina una modificazione del contenuto oggettivo del rapporto che se, da un lato, determina per il dipendente l’insorgere di un vincolo di prestazioni del servizio e di dipendenza gerarchico - funzionale, dall’altro resta inalterato il vincolo di dipendenza organica con l’ente di appartenenza;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto della convenzione

Con il presente articolo si concorda ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 tra l’Ente Consiglio di Bacino “Veronese” per il Servizio Idrico Integrato e l’Ente Consiglio di Bacino “Verona Sud” per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, l’utilizzo congiunto in assegnazione temporanea per il periodo di cui in premessa del direttore generale dell’Ente Consiglio di Bacino “Veronese” Ing. Luciano Franchini, inquadrato nella categoria Dirigenziale, per lo svolgimento di funzioni di direttore del Consiglio di Bacino “Verona Sud”.

Art. 2

Principi generali di utilizzo congiunto del personale dipendente

La presente convenzione intende perseguire finalità di economicità efficienza ed efficacia nella gestione dell'ufficio, omogeneità nell'applicazione della disciplina normativa e contrattuale in materia di pubblico impiego, miglioramento del servizio e distribuzione ottimale del personale dipendente degli Enti partecipanti e valorizzazione e sviluppo della professionalità dei dipendenti.

Art. 3

Funzioni attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

Sono assegnate al Direttore dell'Ente Consiglio di Bacino "Veronese", Ing. Luciano Franchini, le funzioni amministrative e tecniche decisorie e pertanto lo stesso adotterà tutti i provvedimenti in qualità di Direttore del Consiglio di Bacino "Verona Sud" in applicazione dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000.

I provvedimenti adottati in nome e per conto dell'Ente di Bacino "Verona Sud" dovranno rispettare la normativa contrattuale e contabile nonché osservare i limiti di bilancio degli atti di programmazione economica finanziaria nonché indirizzi e direttive degli organi collegiali dell'Ente.

Capo II

Rapporti tra soggetti convenzionati

Art. 4

Durata della convenzione

La durata della convenzione è stabilita in mesi 6 con decorrenza dall' 1 luglio 2020, con possibilità di proroga, previo accordo tra le parti;

Art. 5

Rapporti finanziari

Per l'utilizzo in assegnazione temporanea del Direttore Generale Luciano Franchini, inquadrato nella categoria Dirigenziale, il Consiglio di Bacino "Verona Sud" dovrà corrispondere all' Ente Consiglio di Bacino "Veronese" un importo, in ragione annua, pari al 20% del trattamento fondamentale e della retribuzione di posizione del dirigente, pari a € 94.731,02 e quindi complessivi **€ 18.964,20 (+ oneri sociali a carico datore di lavoro)** ed inoltre dovrà riconoscere al **Dirigente**, a titolo di integrazione del valore della retribuzione di risultato della anzidetta professionalità in conseguenza degli obiettivi attribuiti con la stipula della presente convenzione, un importo lordo pari al 25% della retribuzione di posizione di € 45.102,87, corrispondente ad **€ 11.275,72** su base annua (**oltre al rimborso degli oneri sociali a carico datore di lavoro**).

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dall' Ente Consiglio di Bacino "Veronese" in quanto titolare del rapporto stesso, con recupero, con cadenza trimestrale, della quota parte a carico dell'Ente Consiglio di Bacino "Verona Sud".

Il Consiglio di Bacino "Verona Sud" è tenuto a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della relativa rendicontazione.

Al Direttore, in considerazione che la propria sede di lavoro rimane individuata presso la sede del Consiglio di Bacino "Veronese", saranno rimborsate le spese di viaggio per il raggiungimento della sede del Consiglio di Bacino "Verona Sud" oltre a quelle per eventuali missioni svolte nell'interesse del Consiglio di Bacino "Verona Sud".

Art. 6
Contenzioso relativo alla convenzione

La gestione del contenzioso che dovesse insorgere è devoluta al foro competente per legge.

Art. 7
Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali sono utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Art. 8
Disposizioni conclusive

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti sottoscrittori con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 9
Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (tabella allegato "B") ed è altresì esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990, la presente scrittura privata, rientrando negli accordi fra pubbliche amministrazioni, è stipulata in modalità elettronica, su supporto informatico reso non modificabile, e sottoscritta dalle parti in segno di completa accettazione con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Consiglio di Bacino "Veronese"
Bruno Fanton
firmato digitalmente

Per il Consiglio di Bacino "Verona Sud"
Lorenzetti Graziano
firmato digitalmente

